

	REPUBBLICA ITALIANA	
	REGIONE SICILIANA - COMUNE DI TRIPI	
	Città Metropolitana di Messina	
	Rep. N° 1446	
	SERVIZIO SETTENNALE DI SPAZZAMENTO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO	
	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI,	
	COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA	
	ALL'INTERNO DELL'A.R.O. "Furnari - Tripi - Novara di Sicilia" - CIG: 7713509CFB	
	- CUP D46G17000500004.	
	L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio in Tripi e nel mio Ufficio,	
	avanti a me Dott.ssa Serena Casamento - Segretario del Comune di Tripi, autorizzato al	
	rogito dei contratti, in cui l'ente è parte, in forma pubblica amministrativa, ai sensi	
	dell'art. 97 del d.lgs. n. 267/2000, senza l'assistenza di testimoni per avervi i	
	comparenti, che hanno i requisiti di legge, d'accordo fra loro e con il mio consenso,	
	espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:	
	1) Il Geom. Michele Carbone, nato a Messina il 05/08/1963, qui domiciliato	
	presso questo Palazzo Municipale per la carica che ricopre - C.F:	
	CRBMHL63M05F158K, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore	
	Territorio e Ambiente F.F. del Comune di Tripi (ME), giusta Determina Sindacale n° 01	
	del 02/01/2020, C.F.: 83030250837, autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei	
	contratti in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, di seguito	
	denominato semplicemente "AMMINISTRAZIONE";	
	2) il sig. Pippo Pizzo, nato a Montagnareale (ME) il 15/11/1961 - C.F.:	
	PZZPPP61S15F395E, nella qualità di Amministratore unico e Legale rappresentante	
	1	

	della Ditta Pizzo Pippo, con sede in Montagnareale (ME), Via Belvedere n° 23 – Cod.	
	Partita IVA 012206602839 – pec: pippo.pizzo@pec.it la quale interviene al presente	
	atto quale mandataria-capogruppo del Raggruppamento Temporanea di Imprese	
	“Pippo Pizzo – Onofaro Antonino s.r.l” che nel prosieguo dell’atto sarà chiamato per	
	brevità “Impresa”. Il R.T.I. è stato costituito giusto Atto di costituzione e contestuale	
	conferimento di mandato e procura all’impresa Capogruppo del 25/09/2019, Rep. 61 –	
	Racc. n.47, in Notar Giovanni Crisostomo Sciacca della Scala di Terme Vigliatore, Reg.to	
	a Messina il 03/10/2019 al n° 6548, Serie 1T e che, previa lettura ai comparenti,	
	costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non	
	materialmente e fisicamente unito al presente contratto, e conservato presso l’ente	
	committente.	
	PREMESSO che:	
	- il Comune di Furnari con delibera di C.C. n. 44 del 13.11.2014, il Comune di Tripi con	
	delibera di C.C. n. 31 del 10.11.2014 ed il Comune di Novara di Sicilia, con delibera di	
	C.C. n. 26 del 15.11.2014, hanno approvato lo schema di convenzione per la gestione	
	associata, ex art.30 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, per l’attuazione del	
	servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti sul territorio	
	dell’ARO dei Comuni di Furnari, Tripi e Novara di Sicilia;	
	- in data 19.11.2014, presso il Comune di Furnari, individuato Comune capofila, è stata	
	sottoscritta la convenzione redatta in forma pubblico-amministrativa, con la quale è	
	stata costituita l’ARO intercomunale Furnari - Tripi - Novara di Sicilia, per l’attuazione	
	e la gestione associata dei compiti, delle funzioni amministrative comunali e delle	
	attività connesse all’organizzazione e all’affidamento del servizio di spazzamento,	
	raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e servizi	
	complementari dei Comuni di Furnari, Tripi e Novara di Sicilia;	
	2	

	- con nota prot. n. 11652 del 04.12.2014 del Comune di Furnari, è stato trasmesso	
	all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, il Piano	
	d'Intervento dell' "ARO Furnari - Tripi - Novara di Sicilia", per l'organizzazione e la	
	gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti	
	urbani nell'ARO, coincidente con il territorio dei comuni interessati;	
	- il suddetto Piano d'Intervento è stato approvato dall'Assessorato Regionale	
	dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei	
	Rifiuti con D.D.G. n. 239 del 10.03.2015, nel quale, all'art. 4, viene indicato che, per le	
	successive fasi di affidamento del servizio, dovrà farsi riferimento agli schemi di bando	
	di gara e disciplinare di gara predisposti dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei	
	Rifiuti e pubblicati sul sito istituzionale;	
	- a seguito dell'approvazione del Piano Intervento da parte del competente Assessorato	
	Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento Regionale	
	dell'Acqua e dei Rifiuti, si è reso necessario avviare la procedura ad evidenza pubblica	
	al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi;	
	- l'ufficio competente per l'espletamento delle gare d'appalto relativamente al servizio	
	integrato dei rifiuti è l'UREGA, Sezione Provinciale di Messina, così come previsto dalla	
	Legge Finanziaria Regionale n. 5 del 28/01/2014 pubblicata sulla G.U.R.S. in data	
	31.01.2014, che, all'art. 47 comma 20, ha disposto che "gli ARO (Ambiti di Raccolta	
	Ottimali), che intendano affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani	
	mediante gara ad evidenza pubblica, si avvalgano dell'Ufficio Regionale per	
	l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici (UREGA) di cui all'art.9 della	
	Legge Regionale 12/07/2011 n. 12, attribuendo, così, definitivamente le competenze a	
	detto Ufficio anche in ordine alle modalità e tempi per la pubblicità di gara ed al loro	
	svolgimento in conformità alle leggi vigenti;	
	3	

	- con Determina del Sindaco di Furnari n. 4 del 04.02.2016 - Reg. Gen. n. 90, è stato	
	nominato il RUP, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. N. 163/2006 e artt. 272 e 273 del DPR	
	207/2010, dandogli mandato di procedere alle approvazioni di rito degli atti di gara	
	predisposti dall'UREGA, Sezione Provinciale di Messina;	
	- i comuni dell'ARO hanno più volte dovuto approvare e correggere il piano ARO, con	
	relativo piano economico - finanziario e con tutti i documenti di gara e l'ultima	
	versione del piano economico finanziario e degli atti di gara risulta quella adottata con	
	deliberazione n° 9 - del 28/05/2018 del consiglio comunale di Tripi, avente ad oggetto:	
	"A.R.O."Furnari-Tripi - Novara di Sicilia" -Revoca parziale delle delibere di C.C. n.02 del	
	20/02/2017 e n.05 del 26/04/2017. Approvazione dello schema del bando di gara, del	
	disciplinare tecnico di gara, del capitolato speciale d'appalto , del piano economico -	
	finanziario attinenti la gara settennale per l'affidamento del servizio di spazzamento,	
	raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed	
	indifferenziati, compresi quelli assimilati ed altri servizi di igiene pubblica, a seguito	
	dell'entrata in vigore del D.Lgs n. 50/2016 come modificato ed integrato dal D.Lgs	
	n.56/2017 “.	
	- dall'ultimo piano economico - finanziario si rileva che l'importo complessivo del	
	servizio, per la durata di 7 anni, IVA esclusa, è di € 6.314.437,16 (che riferito in base	
	annua risulta pari ad € 902.062,00), di cui € 112.047,99 per oneri di sicurezza, non	
	soggetti a ribasso, e quindi per l'importo soggetto a ribasso pari ad € 6.202.389,17,	
	oltre IVA, come per legge;	
	- con verbale del 22 giugno 2018, l'Assemblea dell'ARO ha deliberato, all'unanimità, di	
	modificare l'art. 11, primo capoverso, della Convenzione nel seguente modo: “la	
	presente convenzione ha durata di sette anni e comunque rimane efficace fino alla	
	conclusione del contratto di appalto con la ditta”.	
	4	

	- la modifica è stata approvata dai singoli comuni con deliberazione dei rispettivi	
	consigli comunali e, per il Comune di Tripi, con Delibera di Consiglio n° 23	
	dell'11/09/2018;	
	- con Determina a contrarre n° 291 - del 06/08/2018 del Comune di Furnari, Area	
	Tecnica - Registro generale n° 590, è stata indetta la gara ponendo come base l'importo	
	di € 5.935.012,72 oltre Iva e comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 53.486,59	
	non soggetti a ribasso e sono stati approvati gli atti di gara, individuando	
	contestualmente le modalità di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs	
	267/2000 e dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016, tramite gara aperta, con il metodo	
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa;	
	- il bando di gara è stato pubblicato sulla GUUE in data 27/10/2018 S208 " Avviso di	
	gara procedura aperta 2018/S 208-474946"; in data 02/11/ 2018, è stato pubblicato	
	l'avviso sulla GURS numero 44 parte seconda e terza; in data 02/11/2018, è stato	
	pubblicato all'albo pretorio del Comune di Furnari; in data 05/11/2018, con	
	l'identificativo n. 377172, è stato inviato al MIT; in data 07/11/2018, è stato	
	pubblicato a pag. 30 di "Libero" , a pag. 24 di "Il Giornale" , a pag. 29 del "Corriere dello	
	sport" , a pag. 9 della "Notizia" . Inoltre il bando di gara, il disciplinare, il Capitolato	
	d'Oneri e la relativa documentazione di gara sono stati pubblicati sul sito internet del	
	Comune di Furnari, quale Ente capofila dell'A.R.O. Furnari – Tripi – Novara di Sicilia	
	nella sezione amministrazione trasparente – bandi di gara e contratti, ed ivi risultano	
	tutt'ora presenti e consultabili nella sezione storica dei citati ambienti virtuali;	
	- in fase di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico, la	
	Commissione Giudicatrice dell'UREGA, con proprio Verbale n° 11/15 del 15/05/2019,	
	dopo aver collocato al primo posto l'operatore economico RTI "Pizzo Pippo	
	(Mandataria) e Onofaro Antonino (Mandante)", ha stabilito di chiedere allo stesso	
	5	

	- con determina n° 230 - del 03/07/2019 del Comune di Furnari Area Tecnica -	
	Registro generale n° 471, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore	
	dell'operatore economico RTI "Pizzo Pippo (mandataria) – Onofaro Antonino srl	
	(mandante)".	
	- con la determina del Comune di Furnari NRG 616 del 05/09/2019- n. di Area	
	312/2019, è stata disposta l'avvenuta efficacia della predetta aggiudicazione;	
	Visti i seguenti documenti:	
	- visura camerale ditta Pippo Pizzo del 21/01/2020 con attestazione che non	
	sussistono procedure fallimentari in corso, iscrizione alla CCIAA di Messina del	
	1984 REA 115369	
	- visura camerale ditta Onofaro Antonino SRL del 21/01/2020 con attestazione che	
	non sussistono procedure fallimentari in corso, iscrizione alla CCIAA di Messina	
	con numero REA ME – 212405;	
	- casellario Anac ditta Pippo Pizzo del 21/01/2020: regolare	
	- casellario Anac ditta Onofaro Antonino SRL del 21/01/2020 : regolare	
	- per la ditta Onofaro Antonino srl, certificato dell'anagrafe delle sanzioni	
	amministrative dipendenti da reato del 21/01/2020, da cui risulta "nulla";	
	- per la ditta Pizzo Pippo, certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative	
	dipendenti da reato del 23/01/2020, da cui risulta "nulla"	
	- certificato del casellario giudiziale del 21/01/2020 per il sig. Pippo Pizzo nato a	
	Montagnareale (ME) il 15/11/1961, da cui risulta "nulla";	
	- certificato del casellario giudiziale del 25/01/2020 per il sig. Onofaro Claudio nato	
	a Milazzo(ME) il 04/05/1978, da cui risulta "nulla";	
	- certificato del casellario giudiziale del 25/01/2020 per il sig. Onofaro Attilio, nato	
	a Milazzo (ME) il 06/08/1979 da cui risulta "nulla";	
	7	

	- verifica fiscale del 21/01/2020 per la ditta Pippo Pizzo: la posizione risulta regolare;	
	- verifica fiscale del 21/01/2020 per la ditta Onofaro Antonino srl: la posizione risulta regolare;	
	- verifica Durc per la ditta Onofaro Antonino srl del 21/10/2019: regolare con scadenza 18/02/2020;	
	- verifica Durc per la ditta Pippo Pizzo del 25/11/2019: regolare con scadenza 24/03/2020	
	- Iscrizione nella White list per la ditta Pizzo Pippo;	
	- Richiesta di informativa antimafia in istruttoria per Onofaro Antonino s.r.l. (PR_MEUTG_Ingresso_0088953_20190904), che risulta, alla data del 24/01/2020, in corso di aggiornamento, per cui trova applicazione la disposizione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.	
	Considerato:	
	che, ai sensi dell'art. 9, lett. a) della convenzione stipulata tra i Comuni di Furnari, Tripi e Novara di Sicilia, si procederà alla stipula del presente contratto, relativo al Comune di Tripi, traducendo, così, in formale contratto la volontà reciproca delle parti di obbligarsi;	
	che, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016, gli appalti sono stipulati, a pena di nullità, con atto pubblico-amministrativo informatico, ovvero, in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 25, comma 2, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.	
	Quanto sopra premesso e considerato, i comparenti convengono e stipulano quanto segue:	

art. 1 - Oggetto del contratto

La premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Tutti gli atti sopra indicati e quelli richiamati nel presente Atto si intendono riportati ed accettati per intero, ancorché non materialmente allegati al contratto.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, concede all'Impresa, che accetta senza

riserva alcuna, l'appalto dei servizi di:

raccolta differenziata dei rifiuti Urbani, spazzamento stradale, comprensivo dello

svuotamento cestini gettacarte, diserbo e scerbatura; la raccolta dei rifiuti abbandonati

di qualsiasi genere, ed i rifiuti rinvenuti negli edifici di proprietà dei comuni

interessati; la rimozione di siringhe, deiezioni animali e carcasse animali; la raccolta

rifiuti e lo spazzamento stradale in occasione di fiere, manifestazioni ed eventi; la

raccolta dei rifiuti prodotti nelle attività mercatali ed il relativo spazzamento stradale;

lo spazzamento stradale sia manuale che meccanizzato; il trasporto dei rifiuti raccolti

e/o conferiti dalle utenze presso il centro di raccolta (CdR) agli impianti di

conferimento: la gestione ed il presidio del centro di raccolta: la fornitura di tutte le

attrezzature necessarie per lo svolgimento dei servizi; il monitoraggio dei servizi ed il

controllo dei conferimenti con apposita strumentazione software hardware e con

sistemi GPS e Rfid, appositi sistemi di videosorveglianza e la realizzazione di un

adeguato Piano pluriennale di comunicazione ed informazione ai cittadini a supporto

delle attività in appalto, ed in ogni caso tutti i servizi previsti nel Piano di Interventi

dell'ARO e nel quadro economico, oltre i servizi aggiuntivi presenti nell'offerta

migliorativa presentata dal R.T.I. in sede di gara. Si intende qui espressamente

richiamato l'art.3 del Capitolato speciale di appalto.

	L'Impresa si impegna alla loro esecuzione, con la necessaria organizzazione di mezzi,	
	manodopera e materiali e con gestione a proprio rischio, secondo l'art. 1655 del Codice	
	civile, alle condizioni di cui al presente contratto e secondo gli allegati di progetto.	
	Il COMUNE DI TRIPI, come sopra rappresentato, quale Ente appartenente all'A.R.O.	
	Furnari - Tripi – Novara di Sicilia, in maniera singola ed autonoma e per la sola parte di	
	propria e precipua pertinenza, affida in appalto, al R.T.I. “Pizzo Pippo (mandataria) –	
	Onofaro Antonino srl (mandante)”, che per il tramite della costituita mandataria ditta	
	Pizzo Pippo, in persona dell' Amministratore unico e legale rappresentante sig. Pippo	
	Pizzo, nato a Montagnareale (ME) il 15/11/1961 - C.F.: PZZPPP61S15F395E, con sede	
	in Montagnareale (ME), Via Belvedere n° 23 – Partita IVA 012206602839 – pec:	
	pippo.pizzo@pec.it , accetta, senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei servizi	
	sopra descritti, secondo le prescrizioni tecniche contenute nel Piano di Intervento dei	
	servizi di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani	
	nel territorio dell'Ambito Raccolta Ottimale dell'A.R.O. Furnari - Tripi – Novara di	
	Sicilia della Città Metropolitana di Messina, approvato con D.D.G. n. 239 del	
	10.03.2015, e con le richiamate deliberazioni consiliari adottate dall'ente, oltre che alle	
	condizioni di cui al presente contratto e agli atti in esso richiamati.	
	L'appalto è concesso dal Comune di Tripi per la sola parte di propria precipua	
	pertinenza, ed accettato dall'Impresa, sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e	
	inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti	
	dal Capitolato d'Oneri che, anche se non materialmente allegato, costituisce parte	
	integrante e sostanziale del presente contratto, nonché delle prescrizioni tecniche, di	
	tutti i documenti ed elaborati, facenti parte del suddetto “Piano di intervento”,	
	approvato dai singoli Comuni dell'ARO e, nello specifico, della Delibera di Consiglio n°	
	9 del 28/05/2018 del Comune di Tripi, nonché delle ulteriori deliberazioni adottate	
	10	

	dall'ente che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi	
	contraria eccezione.	
	L'espletamento dell'appalto è regolato, oltre che dal contratto e dai summenzionati	
	documenti, anche dai seguenti atti e documenti:	
	- dichiarazione di "Offerta Economica" presentata in gara dalla Ditta;	
	- offerta tecnica migliorativa presentata dalla Ditta, in sede di gara;	
	- Piano operativo di sicurezza estrapolato dal Documento di Valutazione dei	
	Rischi.	
	Si intendono facenti parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non	
	materialmente e fisicamente uniti al presente contratto, e conservati presso il comune	
	di Tripi, i seguenti documenti:	
	1. DUVRI e DVR;	
	2. Relazione ripartizione spese e quadro economico.	
	3. Capitolato speciale d'appalto	
	4. Piano di intervento;	
	L'appalto è disciplinato:	
	a) dal presente contratto e dagli allegati tecnici e normativi predisposti;	
	b) dalle norme legislative e regolamentari nazionali e regionali (D. Lgs. n.	
	50/2016 e ss.mm.ii., D.P.R. 207/2010 nel testo vigente in Sicilia, dal D.Lgs. n.	
	152/2006 e ss.mm.ii., oltre che dalla L.R. 9/2010 e ss.mm.ii.).	
	L'impresa si obbliga, altresì, ad osservare tutte le prescrizioni che in corso d'opera	
	darà il Direttore dell'esecuzione del contratto.	
	art. 2 - Ammontare e forma del contratto	
	Il corrispettivo settennale dovuto dal Comune di Tripi, in maniera singola ed	
	autonoma, quale Ente facente parte dell'A.R.O. Furnari Tripi Novara di Sicilia, per	
	11	

l'esecuzione dell'appalto e per il pieno e perfetto adempimento del presente contratto,

comprese le migliorie offerte dall'Impresa, al netto del ribasso d'asta del **14,21%**, è

di € **708.435,91** (oltre I.V.A.) - in lettere settecentoottoquattrocentotrentacinque/91

- che è dato dal valore del costo del servizio per il comune di Tripi a seguito del ribasso

di gara, oltre la percentuale di costo per il centro di raccolta a cui il comune di Tripi

partecipa nella misura del 13,90%.

Gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono pari ad € 6.089,10, oltre il

13,90% degli oneri per il centro di raccolta, che ammontano complessivamente ad €

9.635,01.

La revisione del canone d'appalto, in caso di variazione dei costi, avverrà secondo quanto

previsto dall'art.9 del Capitolato speciale d'Appalto, cui si rinvia.

art. 3 - Durata del contratto

La gestione integrata dei rifiuti dovrà essere eseguita dall'Impresa per sette anni a far

data dal giorno dell'avvio del servizio, che dovrà avvenire entro il trentesimo giorno

naturale consecutivo, successivo alla stipula del contratto d'appalto. Alla fine dei sette

anni, un eventuale periodo di proroga potrà essere considerato, ferme restando tutte le

condizioni originarie, compreso il canone vigente al termine dell'ultimo anno, senza

alcun indennizzo per la manutenzione e la sostituzione dei mezzi in dotazione.

L'amministrazione, a completamento del primo triennio e qualora sia accertato dalla stessa,

attraverso il competente ufficio, che a livello nazionale o regionale il costo medio applicato

a parità di prestazioni sia inferiore per non meno del 5% rispetto a quello offerto

dall'Impresa, potrà recedere dal contratto di appalto, salvo che l'Impresa non dichiari la

propria disponibilità ad adeguare il corrispettivo alle sopravvenute condizioni finanziarie.

	Art. 4 - Disposizioni e norme regolatrici del contratto	
	L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena ed assoluta delle	
	disposizioni previste dai documenti richiamati nel presente contratto e, comunque, da	
	tutte le disposizioni normative vigenti in materia.	
	L'impresa ha, altresì, l'obbligo di osservare, oltre a quanto sopra richiamato, anche	
	tutte le leggi ed i regolamenti che potranno essere emanati durante il periodo	
	interessato dalla vigenza del contratto, ivi comprese ordinanze sindacali e,	
	specificamente, quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica, la tutela sanitaria e	
	antifortunistica del personale addetto ed aventi, comunque, attinenza con i servizi	
	come sopra individuati.	
	Art. 5 - Domicilio e rappresentanza dell'impresa	
	A tutti gli effetti del presente contratto, l'Impresa elegge domicilio presso la Residenza	
	municipale del Comune di Tripi, dove verranno effettuate ritualmente le notificazioni.	
	Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate anche a mezzo posta elettronica	
	certificata all'indirizzo pec: pippo.pizzo@pec.it , ovvero mediante lettera raccomandata	
	presso la sede sociale della mandataria-capogruppo Pizzo Pippo all'indirizzo indicato	
	dall'impresa in sede di offerta in Via Belvedere n. 25 – 98060 Montagnareale (ME)	
	Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'impresa, dal Direttore dell'esecuzione	
	del Contratto, ovvero dal Responsabile dell'Ufficio comune di ARO o dal Direttore	
	dell'esecuzione del Comune di Tripi, si considera comunque fatta personalmente al	
	titolare dell'Impresa.	
	Art. 6 - Fatturazione e modalità di pagamento del corrispettivo mensile.	
	I pagamenti verranno effettuati direttamente dal Comune di Tripi in favore della ditta	
	Pizzo Pippo quale mandataria capogruppo del RTI "Pippo Pizzo – Onofaro Antonino	
	13	

	srl", a seguito della trasmissione della fattura elettronica in rate mensili, con calcolo	
	giornaliero, posticipate a 30 giorni dal ricevimento delle fatture, che andranno	
	intestate al precitato Ente ed inviate al protocollo dello stesso.	
	La liquidazione delle fatture e l'emissione dei relativi mandati avverrà, nel rispetto del	
	precitato termine, a seguito dell'emissione della certificazione, da parte della Direzione	
	dell'Esecuzione del Contratto, della regolare esecuzione dei servizi.	
	Resta inteso che la liquidazione ed il pagamento delle fatture sono subordinati:	
	- all'accertamento della regolarità contributiva della ditta appaltatrice mediante	
	acquisizione del D.U.R.C.;	
	- alla verifica, limitatamente ai pagamenti superiori ai 5.000 euro, che ai sensi dell'art.	
	2, comma 9, del D.L. 03.10.2006 convertito in legge 24.11.2006 n. 286 e s.m.i non vi	
	siano cause ostative nei confronti della ditta interessata.	
	Il termine di 30 giorni, comunque, è sospeso nel caso di esito negativo di uno o più dei	
	suindicati accertamenti.	
	Art. 7 - Cessione del Contratto e dei crediti	
	Vicende soggettive dell'esecutore del contratto	
	É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.	
	Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata risoluzione del contratto	
	ai sensi dell'art. 108, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con	
	l'art. 106, comma 1, lett d) ed e) secondo quanto specificato anche al comma 4°, lett. d)	
	del medesimo articolo 106 del Codice dei Contratti pubblici.	
	È ammessa invece la cessione dei crediti, secondo le modalità previste dall'art. 106,	
	comma 13 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i. in combinato disposto con la Legge 21.2.1991,	
	n.52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario	
	finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di	
	14	

	cessione, che deve necessariamente essere stipulato ai fini della sua opponibilità	
	all'amministrazione debitrice, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e	
	notificato, in originale o in copia autenticata, direttamente al Comune al quale compete,	
	in maniera autonoma ed in via esclusiva, eseguire i pagamenti dei corrispettivi per la	
	parte di propria precipua spettanza.	
	In caso di cessione del credito, fermo ed impregiudicato il rispetto degli obblighi di	
	tracciabilità, il Comune potrà evitare che la cessione divenga efficace e opponibile al	
	singolo Ente nei propri confronti, formalizzando apposito rifiuto con comunicazione da	
	notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della	
	cessione.	
	Ai sensi dell'art. 106, comma 13 del D.Lgs 50/2016, il Comune, quale amministrazione	
	cui sia stata effettuata la notifica dell'atto di cessione del credito, potrà opporre al	
	cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori,	
	servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato.	
	Sono assentite, altresì, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e	
	scissione, con le modalità e nei limiti di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2, del	
	D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	Art. 8 - Subappalto	
	Ai fini dell'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l'impresa ha presentato,	
	in sede di offerta, la dichiarazione di "voler subappaltare per una quota massima del	
	30% i servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rientranti nelle categorie 1, 4, 5	
	dell'ANGA e gli altri servizi di igiene del CSA e del piano di intervento alle ditte	
	Eco.geos srl con sede in Patti (ME) P.Iva 03384760835; Onofaro Ambiente SRL con	
	sede in Naso (ME) P. IVA 03297860839 e Gesteco scarl con sede in Montagnareale	
	(ME) P.IVA 02929630834.	
	15	

	Il subappalto potrà essere concesso, nei termini e modalità indicati nel citato art. 105	
	del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed a condizione che sussista la preventiva autorizzazione	
	del Comune che dovrà esperire i controlli di cui all'art. 80 del D.Lgs. n°50/2016.	
	L'inosservanza di tale norma comporta la risoluzione del contratto, senza pregiudizio	
	dell'azione penale.	
	Il subappalto è regolato, oltre che dal citato art.105 del D.Lgs. n°50/2016, dall'articolo	
	18 del Capitolato Speciale d'Appalto, al cui contenuto si rinvia.	
	Salvi i casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs 50/2016, il Comune di Tripi non	
	provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.	
	Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto, l'impresa deve, inoltre,	
	trasmettere all'ufficio comunale competente copia del contratto di subappalto, almeno	
	20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione della relativa parte di	
	servizio.	
	Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalle responsabilità	
	ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore,	
	rimanendo essa l'unica e sola responsabile verso il Committente della buona riuscita	
	dei servizio.	
	Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il competente ufficio	
	comunale, l'impresa deve inoltre trasmettere la certificazione attestante il possesso da	
	parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. L.vo 50/2016	
	(con le modifiche apportate dal D. L.vo 19 aprile 2017, n. 56) in relazione alla	
	prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso	
	dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii..	
	In caso di subappalto, il ribasso relativo ai servizi di competenza della ditta	
	subappaltatrice non potrà superare il 10% del prezzo offerto dalla ditta aggiudicataria.	
	16	

	Qualora l'impresa si avvarrà del subappalto, dovrà allegare alla copia autentica del	
	contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o	
	di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del	
	subappalto.	
	L'Amministrazione provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla	
	relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano	
	giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione	
	si intende concessa.	
	L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di	
	ulteriore subappalto.	
	Art. 9 - Garanzia fideiussoria a titolo di garanzia definitiva	
	A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo	
	richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (garanzia	
	definitiva) mediante polizza assicurativa n. 0441421969, rilasciata in data	
	07/11/2019, dalla HDI Assicurazioni, Agenzia di Patti, con la quale si prevede	
	l'accettazione incondizionata di tutte le disposizioni previste dallo schema tipo 1.2 di	
	cui al D.M. n° 123 del 12/03/2004, oltre alla rinuncia espressa, da parte della società	
	garante, del beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed	
	all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, c.c., e la cui validità viene stabilita per tutta la	
	durata dell'appalto fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio.	
	Le parti si danno reciprocamente atto che l'importo della fidejussione risulta stabilito	
	valendosi direttamente del cumulo delle possibilità di riduzioni specificamente	
	previste dall'art. 103, comma 1, in combinato disposto con l'art. 93, comma 7 del D.Lgs	
	50/2016, per l'impresa sicchè la stessa va ritenuta congrua rispetto agli obblighi del	
	presente contratto nella misura della metà del 14,21% complessivo dell'importo	
	17	

	dell'appalto, oltre l'ulteriore riduzione del 20% (giuste certificazioni nn.	
	IT1025/NFR/A28-39/120127 - IT1024/NFR/Q39/131220 per Onofaro Antonino	
	s.r.l.; IT231376/UK - IT257649 per la ditta Pippo Pizzo), per un totale pari ad €	
	40.270,00 a copertura e garanzia degli eventuali rischi da inesatto adempimento o	
	infrazione degli obblighi contrattuali, risoluzione o decadenza del contratto.	
	Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Impresa, il Comune di Tripi avrà	
	diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione e qualora dovesse	
	avvalersi in tutto o in parte di essa, l'impresa dovrà reintegrarla nei termini che le	
	saranno indicati.	
	In caso di inadempienza nei termini, la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a	
	spese della ditta, prelevandone l'importo dal canone corrispettivo d'appalto.	
	Al termine della concessione, liquidata ogni competenza e risolta ogni eventuale	
	contestazione, l'Amministrazione procederà allo svincolo del deposito cauzionale,	
	salvo il caso di inadempienza, di decadenza dall'appalto e, comunque,	
	subordinatamente ad espressa dichiarazione da parte dell'Impresa di non aver	
	null'altro a pretendere nei confronti dell'amministrazione e di aver assolto a tutti gli	
	obblighi contrattuali derivanti dai rapporti di lavoro con il personale impiegato sul	
	cantiere.	
	Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali	
	sono a carico dell'impresa, la quale ne è la sola responsabile, con esclusione di ogni	
	diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione medesima e di ogni indennizzo.	
	Qualora, a norma dell'art. 1676 c.c., dipendenti dell'impresa adibiti al servizio	
	propongano azione in danno dell'amministrazione, per conseguire quanto è loro	
	dovuto ed il giudizio sia pendente al momento della cessazione dell'appalto,	
	l'Amministrazione tratterrà le somme oggetto di causa, maggiorate dei compensi legali	

	presuntivamente maturati e maturandi secondo il tariffario professionale, dalla	
	cauzione definitiva, sino alla definizione del contenzioso con pronunzia avente autorità	
	di cosa giudicata tra le parti.	
	Art. 10 - Obblighi assicurativi	
	l'Appaltatore ha presentato polizza per i rischi di responsabilità civile verso terzi che	
	prevede l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa	
	nei confronti del Comune di Tripi, per tutti i rischi, nessuno escluso, derivanti	
	dall'attività di gestione dei servizi di cui al presente appalto.	
	La polizza n. 0441422149, emessa in favore dell'ATI Pizzo Pippo (Capogruppo)/	
	Onofaro Antonino, in data 23/11/2019, con scadenza 23/11/2020, dalla Compagnia	
	Assicurativa HDI Assicurazioni- Agenzia di Patti.	
	Art. 11 - Variazioni	
	Nessuna variazione, modifica o addizione ai servizi appaltati può essere attuata ad	
	iniziativa esclusiva dell'impresa se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del	
	Contratto e preventivamente approvata dall'A.R.O., ovvero dal Comune di Tripi, nel	
	rispetto e nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.	
	La violazione del suddetto divieto, salvo diversa valutazione del competente organo	
	dell'A.R.O., ovvero del Comune di Tripi per il caso di variazione diretta, comporta che in	
	nessun caso l'impresa potrà vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i servizi	
	medesimi.	
	Ricorrendo le condizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016, ed entro i limiti ivi	
	stabiliti, l'A.R.O., ovvero il Comune di Tripi, potrà/potranno procedere con l'apporto di	
	variazioni/ modifiche/addizioni ai servizi appaltati mediante appositi provvedimenti	
	amministrativi ed eventuale stipula di atti aggiuntivi al contratto principale.	
	19	

	Art. 14 - Direzione per l'esecuzione del contratto ed assistenti della DEC	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 111 del D.Lgs. n. 50/2016 e del Decreto	
	n.49/18 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica della regolarità	
	della esecuzione dei servizi previsti nel presente contratto è demandata alla Direzione	
	dell'Esecuzione del Contratto - nel presente atto denominata anche "D.E.C." – che è	
	stato nominato con determina del Capo settore IV, Territorio e Ambiente, n.05 del	
	30/01/2020.	
	Alla Direzione per l'Esecuzione del Contratto è demandata:	
	• la Direzione tecnica dei servizi;	
	• la verifica ed accettazione del numero, livello-qualifica del personale addetto, in	
	organico impiegato rispetto a quelli del progetto;	
	• la verifica delle ore lavorative utili, dei parametri retributivi e contributivi del	
	personale addetto, in organico ed a tempo determinato, anche stagionale, nonché del	
	vestiario e delle visite mediche;	
	• la verifica delle caratteristiche di mezzi, delle attrezzature, della sede aziendale e	
	rispondenza di essi alle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, nonché	
	in materia ambientale degli stessi;	
	• la emanazione ordini di servizio, anche su segnalazione di particolari disservizi da	
	parte dell'utenza, finalizzati all'espletamento di servizi o alla rettifica e miglioramento	
	degli stessi non eseguiti secondo standard qualitativi prefissati;	
	• il controllo del regolare svolgimento dei servizi, degli orari di espletamento, degli	
	addetti, automezzi, attrezzature impiegati, e di ogni altra componente prevista nel	
	progetto.	
	• la relazione sull'andamento generale del servizio, sulla verifica delle grandezze e	
	quantità, sulle segnalazioni dell'utenza, su esigenze e motivazioni dell'impresa, sulla	

	necessità ed opportunità di eventuali servizi accessori ed integrativi, ai sensi del D.Lgs.	
	50/2016 e sui costi di eventuali servizi straordinari.	
	• il supporto tecnico-normativo e consulenza professionale su procedure e quadro	
	normativo di riferimento dell'appalto;	
	Art. 15 - Controlli, contestazioni, irregolarità e inadempienze	
	contrattuali, penalità	
	Le penalità per inadempienze, il diritto di controllo da parte dell'A.R.O. e/o del Comune	
	di Tripi, gli organi preposti al controllo e le modalità dei controlli, nonché le modalità	
	delle contestazioni sono specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 14, cui si fa	
	integralmente rinvio e si intende qui richiamato e si intendono del tutto accettati dalle	
	Parti.	
	Art. 16 - Risoluzione del contratto	
	Adempimenti in materia antimafia e in materia penale	
	Ai sensi dei decreti legislativi 6 settembre 2011 n. 159, 15 novembre 2012 n. 218 e 13	
	ottobre 2014 n. 153, relativamente ai soggetti costituenti il RTI aggiudicatario, si	
	rappresenta quanto segue.	
	La ditta Pippo Pizzo risulta regolarmente iscritta nella White List dell'UTG di Messina,	
	recante l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a	
	tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, commi dal 52 al 57 della Legge	
	190/2012 e del DPCM del 18 aprile 2013.	
	In relazione alla ditta Onofaro Antonino s.r.l., invece, nella precitata white list,	
	l'iscrizione della detta ditta risulta, al 24/01/2020, in corso di aggiornamento, pertanto	
	trova applicazione la disposizione di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.	
	L'Impresa dichiara di non essere sottoposta alle sanzioni di interdizione della capacità	
	a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche	
	22	

	temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	
	né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter,	
	del decreto legislativo n. 165 del 2001.	
	L'Impresa si impegna a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di	
	legalità sottoscritto dalla Regione Sicilia in data 12/07/2005 e recepito dal Comune di	
	Furnari ente capofila dell'ARO, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione	
	della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e	
	forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.	
	L'Impresa si impegna altresì ad osservare le clausole indicate all'art. 1 comma 2 della	
	direttiva regionale altrimenti nota come "Codice Vigna", che qui si intendono	
	integralmente riportate e trascritte, la cui violazione costituisce causa di risoluzione	
	del contratto.	
	L'impresa dichiara espressamente di accettare e rispettare tutte le clausole contenute	
	nel protocollo di legalità "Carlo Alberto Dalla Chiesa", che qui si intende integralmente	
	richiamato.	
	Si obbliga ad inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo, etc.	
	ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno	
	concesse.	
	Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'impresa, sottoscrivendo il	
	presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o	
	autonomo e di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato	
	poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti	
	della medesima impresa, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.	
	L'impresa si impegna altresì ad osservare il Piano triennale di prevenzione della	
	corruzione 2018/2020, confermato dal Comune di Tripi, con deliberazione di GM n.06	

	del 23/01/2020, regolarmente pubblicato nella sezione amministrazione trasparente –	
	altri contenuti – anticorruzione, le cui violazioni costituiscono causa di risoluzione del	
	contratto e dichiara di prendere atto del contenuto del DPR n. 62/2013, nonché del	
	Codice di Comportamento Integrativo adottato dal Comune di Tripi, con atto	
	deliberativo di Giunta Comunale n. 06 del 28/01/2014, e si impegna ad osservare, e far	
	osservare ai propri dipendenti, tutte le disposizioni in esse riportate.	
	In caso di violazioni da parte dell'impresa degli obblighi previsti dal codice di	
	comportamento emanato con D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nonché di quelli comunali, si	
	provvederà a pronunciare la risoluzione del presente contratto, qualora in ragione	
	della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.	
	In caso di risoluzione del contratto, troverà applicazione il disposto dell'art.14 del	
	C.S.A., oltre alle ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia.	
	Art. 17 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari	
	Clausola risolutiva del contratto.	
	L'Impresa dichiara che i pagamenti relativi al presente contratto di appalto	
	avverranno, a mezzo bonifico bancario, esclusivamente sul conto corrente dedicato, ai	
	sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, che verrà comunicato ai sensi e nei termini di	
	legge.	
	L'Impresa si impegna a comunicare tutte le eventuali successive variazioni del conto	
	corrente e/o dei nominativi delle persone fisiche che possono operare sul conto	
	“dedicato”.	
	L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3	
	della legge 13.08.2010, n. 136.	
	L'Impresa si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla	
	Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Messina della notizia	
	24	

	dalla Parte VI, Titolo I “contenzioso” – Capo I e II del D.Lgs. n. 50/2016, con	
	esclusione espressa della competenza arbitrale ex art. 209 del D.Lgs. n° 50/2016.	
	Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure cui sopra, potrà	
	essere rimessa all’Autorità Giudiziaria competente. In tale evenienza, il Foro	
	competente per eventuali controversie è il Tribunale Civile di Barcellona Pozzo di	
	Gotto (ME).	
	Art. 19 - Rinvio	
	Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di	
	comune accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al Codice dei	
	contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, approvato con Decreto	
	legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., al Decreto Legislativo n° 152/2006 ed al D.Lgs	
	n° 81/2008 e s.m.i., ed a tutte le disposizioni normative vigenti in materia, che si	
	intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le	
	approvano, rimossa ogni eccezione.	
	Art. 20 - Comunicazioni	
	Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate all’indirizzo pec	
	pippo.pizzo@pec.it	
	Art. 21 - Tutela dei dati personali	
	Il Comune di Tripi, ai sensi del Codice della Privacy, approvato con decreto legislativo	
	30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., dà atto e conferma all’Impresa che tratterà i dati,	
	contenuti nel presente contratto, anche con sistema informatico, esclusivamente per lo	
	svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai	
	regolamenti in materia.	
	L’Impresa dichiara di prestare, con questo contratto, il proprio consenso, ai sensi del	
	citato Codice della Privacy, al trattamento da parte del Comune dei dati della stessa,	
	26	

a) assicura di avere la capacità strutturale, tecnica ed organizzativa allo scopo di garantire su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento.

b) è tenuto ad assicurare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate al fine di soddisfare gli obblighi prescritti nel Regolamento europeo 679/2016, oltre alle disposizioni del Garante per il trattamento dei dati personali, nonché le indicazioni fornite dal Responsabile della protezione dei dati individuato dal Comune.

c) è consapevole di rispondere direttamente nel caso in cui alcuna delle violazioni sia attribuibile alla gestione dei dati di sua competenza, con particolare riguardo ai casi di indebita distruzione, cancellazione, accesso, modifica o divulgazione dei dati personali trattati.

d) Assicura di non utilizzare, in nessun caso le informazioni, i dati e i documenti acquisiti dal Comune o per conto del Comune, ai fini dell'espletamento del servizio affidato, per finalità diverse da questo.

e) Garantisce di non consentire la consultazione, la diffusione, la copia o qualsiasi altro trattamento dei dati a soggetti estranei alla propria struttura o diversi da quelli indicati al titolare del trattamento.

f) Mette a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi specificati ed inoltre acconsente alla effettuazione di eventuali ispezioni per conto del titolare del trattamento.

g) Si impegna a comunicare al Titolare del trattamento i soggetti che saranno utilizzati nel trattamento dei dati, nella qualità di "operatori del trattamento", dei quali si impegna a garantire riguardo alla riservatezza e adeguatezza.

	h) Si impegna a informare il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste al	
	processo di trattamento riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del	
	trattamento, dando così al titolare l'opportunità di opporsi a tali modifiche.	
	i) Adotterà tutte le misure atte a garantire garantire, se necessario, il ripristino	
	tempestivo, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o	
	tecnico che ne pregiudichi l'accesso o l'utilizzo.	
	j) E' tenuto, a conclusione della prestazione, a fornire al titolare del trattamento ogni	
	dato trattato per suo conto e ad assicurarne, se richiesto, la cancellazione.	
	k) Laddove abbia notizie di una violazione del trattamen-to, anche presunta, è	
	obbligato a informare immediatamente il Titolare del trattamento e il Responsabile	
	della protezione dei dati individuato dal Comune.	
	Nel caso in cui sorga la necessità che debba fare ricorso ad un altro responsabile del	
	trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare	
	del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un	
	contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione Europea o degli Stati	
	membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in	
	altro atto giuridico tra il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento	
	principale. Quest'ultimo è tenuto a prevedere da parte del responsabile del	
	trattamento che lo supporterà, garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche	
	e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del	
	presente accordo e del regolamento.	
	m) si impegna ad assicurare al Titolare del trattamento l'accesso a qualsiasi	
	informazione, dato o documento relativo al servizio affidato, anche allo scopo di	
	ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 15 del Regolamento europeo prima	
	richiamato.	

	Obblighi del titolare e del responsabile interno del trattamento:	
	a) Il Responsabile interno del trattamento, delegato dal Titolare del trattamento alla	
	sottoscrizione del presente disciplinare, si impegna a fornire tutte le informazioni e i	
	dati necessari all'espletamento del servizio affidato, in forma integrale e idonea al	
	successivo trattamento.	
	b) Il responsabile interno del trattamento assicura l'espletamento degli stessi oneri	
	sopra riportati, relativamente alla fase di competenza della procedura.	
	Art. 22 - Sottoscrizione	
	Ai fini fiscali le parti dichiarano che il presente contratto ha per oggetto l'esecuzione di	
	servizi assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (IVA), pertanto, ai sensi dell'art. 40	
	del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa.	
	Tutte le spese di contratto, di registrazione, copie, bolli ed accessorie, inerenti e	
	conseguenziali al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico	
	dell'impresa, che dichiara di accettarle, senza diritto di rivalsa nei confronti	
	dell'amministrazione, così come disposto dall'art. 16-bis del R.D. 18/11/1923, n.2240 e	
	s.m.i., dalla legge n.790/1075 e s.m.i. e dal D.P.R. 26/10/1972. n. 642 e s.m.i.	
	La liquidazione delle spese è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal responsabile	
	dell'ufficio presso cui è stipulato il contratto. L'Impresa ha versato i diritti di rogito	
	dell'importo di Euro 2.407,25, con distinta del 30/01/2020, l'imposta di registro	
	dell'importo di Euro 200,00 e l'imposta di bollo dell'importo di Euro 45,00 con distinta	
	del 30/01/2020.	
	Io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto scritto da persona di mia fiducia a	
	mezzo sistemi informatici su n. 31 facciate che ho letto unitamente ai Comparenti i	
	quali approvano anche i documenti di cui all'art. 5, che formano parte integrante e	
	sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati e conservati	
	30	

[illegible]

presso il competente ufficio comunale, nonché tutti gli atti richiamati nel presente

contratto, e l'Impresa dichiara di conoscere ed accettare in ogni loro parte.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Responsabile del IV Settore Territorio e Ambiente F.F. (firmato ex artt. 22, comma 2 e

25 comma 2 del d. lgs. 82/2005 e s.m.i)

L'impresa, nella persona del sig. Pizzo Pippo (firmato ex artt. 22, comma 2 e 25 comma

2 del d. lgs. 82/2005 e s.m.i)

il Segretario Comunale – Dott.ssa Serena Casamento (firmato ex artt. 22, comma 2 e 25

comma 2 del d. lgs. 82/2005 e s.m.i)